



COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 9 del 08.02.2020

OGGETTO	Quantificazione del valore delle aree edificabili ai fini IMU per l'anno 2020
----------------	--

L'anno **Duemilaventi** il giorno **otto** del mese di **febbraio** alle ore **10,00** nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i seguenti Signori:

	NOMINATIVO	QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
1	LOI OVIDIO	Sindaco	X	
2	CABONI OTTAVIO	Vice - Sindaco	X	
3	FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE	Assessore		X
4	MARRAS GIUSEPPE	Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale, **Dr. Pietro Caria**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Ovidio Loi- Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio la giunta comunale, con apposita deliberazione prima della deliberazione del bilancio di previsione, determina per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune;

DATO ATTO che i valori delle aree edificabili, come determinati inizialmente con deliberazione della Giunta Comunale n 44 del 22/5/2012;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria sugli Immobili (I.M.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/06/2014 e successive integrazioni e modificazioni;

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che indica: "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Al fine sia di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso che di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono determinati annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base delle zone ed aree definite dagli strumenti urbanistici in vigore, prima dell'approvazione del bilancio e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente di applicazione.

3. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

4. I valori di cui al precedente comma 2 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio;

Dato atto che per gli anni successivi i valori sopra esposti non hanno subito modifiche;

Considerato che ai fini dell'applicazione dell'imposta per le aree fabbricabili è necessario determinare per l'anno 2020 il valore a metro quadro per ogni zona urbanistica;

Evidenziato che sono state effettuate le opportune indagini sul valore venale in commercio, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, agli indici edilizi, alla destinazione d'uso consentita, ed alla variazioni di prezzi stabiliti dall'ISTAT;

Ritenuto che per le zone omogenee si possa procedere all'adeguamento dei valori attualmente vigenti sulla base delle variazioni degli indici ISTAT;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 avente per oggetto "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020." (19A07940) (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019), il quale all'articolo 1 testualmente recita:

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2020.

Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

Vista la Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27 dicembre 2019 in vigore dal 1 gennaio 2020;

Dato atto che il Bilancio di previsione dell'esercizio 2020-2022 è in corso di predisposizione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica del Responsabile del Tecnico e circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di quantificare e stabilire il valore a metro quadrato per ogni zona urbanistica per l'anno 2020, e fino a nuova modifica, nel seguente modo:

A – Zona di interesse tradizionale e ambientale (centro storico) **Euro 28,00**;

B – Zona di completamento – **Euro 28,00**;

C1– Zona di espansione dotata di piani attuativi, compreso PEEP, **Euro 13,95** (pari al prezzo pagato dagli acquirenti al Comune);

C1 – Zona di espansione priva di piani attuativi, **Euro 7,75**;

F – Zona turistica, priva di piani attuativi, valore pari al valore agricolo medio stabilito ogni anno con Decreto Regionale (a causa della lontananza delle opere di urbanizzazione primaria);

Di dare atto che fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs 504/1992;

Di dare atto che la presente sostituisce tutti i provvedimenti adottati in materia;

Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2020-2022, in conformità a quanto dispone l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:	
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico amministrativa. Il Responsabile del Servizio Tecnico <i>Ing. Antonella Muggianu</i>	Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. Il Responsabile del Servizio Finanziario <i>Rag .Grazia Loi</i>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del **12.02.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Pietro Caria)